

Ai gentili Associati

Loro sedi

OGGETTO: NOVITÀ FISCALI DI FINE ANNO PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE

Si riepilogano di seguito, in forma sintetica, le principali novità che possono interessare le modalità di accertamento.

Studi di settore

Il decreto legge n.185/08 ha previsto la possibilità di revisione degli studi per tenere conto della diffusa situazione di crisi.

La revisione, che potrà giungere anche oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, sarà fondata su dati desumibili dalla contabilità nazionale, acquisibili presso istituti ed enti specializzati nella analisi economica, contenuti nelle segnalazioni degli Osservatori regionali per gli studi di settore.

Si tratta, in sostanza, di attendersi l'introduzione di un correttivo congiunturale che dovrebbe rappresentare una sintesi delle difficoltà economiche patite dal mercato durante il 2008.

Ad oggi, possiamo aggiungere che nessuna traccia dell'intervento si rinviene nei 69 studi di settore validati nel mese di dicembre e pubblicati sul supplemento ordinario della gazzetta ufficiale del 31.12.08.

Sarà pertanto necessario attendere il funzionamento del nuovo software Gerico, che, presumibilmente, sarà disponibile solo dopo il mese di marzo 2009.

Ravvedimento operoso

Il D.L. n.185/08 ha ridotto il costo del ravvedimento operoso, modificando come segue l'art 13 del D.Lgs. n.472/97:

da 1/8 ad 1/12 del minimo, la misura della sanzione comminabile in caso di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione (la sanzione è ridotta al 2,5%);

da 1/5 ad 1/10 del minimo, la sanzione comminabile nel caso in cui la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore (nel caso del tardivo pagamento, la sanzione è ridotta dal 6% al 3%);

da 1/8 ad 1/12 del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni, oppure per la tardiva presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni (la sanzione di €258 per dichiarazione si riduce a €21,50).

Le nuove misure si applicano ai ravvedimenti perfezionati dal 29 novembre 2008, indipendentemente dal momento in cui è stata compiuta la violazione cui si pone rimedio.

Compensazioni indebite

In via preventiva va rammentata l'abrogazione della disposizione (peraltro mai operativa) che subordinava la possibilità di effettuare compensazioni per importi superiori a €10.000 all'invio di una richiesta di autorizzazione telematica all'Agenzia delle Entrate.

Al fine di contrastare l'indebita pratica dell'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti, viene previsto che:

- ☉ sia concesso un termine di 8 anni (31.12 dell'ottavo anno successivo a quello dell'indebito utilizzo) per la notifica del provvedimento di contestazione; ciò vale per anche per le violazioni relative a periodi per i quali siano ancora pendenti i termini di accertamento al 29.11.08;
- ☉ l'indebita compensazione sia colpita con una sanzione dal 100% al 200% dell'imposta, similmente a quanto avviene nel caso di infedele dichiarazione (in precedenza si applicava il 30%);
- ☉ in caso di mancato pagamento delle somme dovute in base all'atto di recupero, sia possibile l'utilizzo della riscossione coattiva mediante ruolo straordinario;
- ☉ siano applicati i termini per l'iscrizione a ruolo a seguito di accertamento definitivo, per la notifica delle cartelle di cui sopra.

Definizione degli inviti al contraddittorio

Si introduce l'istituto della definizione degli inviti al contraddittorio, similmente a quanto già avvenuto per i processi verbali (Pvc).

Nello stesso avviso, pertanto, al contribuente è fornita la rappresentazione della pretesa tributaria determinata ed i motivi della stessa, nonché l'invito ad aderire. Il contribuente ha la possibilità di definire i contenuti dell'invito, usufruendo della ulteriore riduzione alla metà delle sanzioni e della possibilità di pagamento rateale senza garanzie fideiussorie.

La "comunicazione", da parte del contribuente, dell'adesione all'invito al contraddittorio può essere effettuata utilizzando l'apposito modello per la domanda di definizione del Pvc.

La novità si applica esclusivamente agli inviti emessi dagli uffici a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Per legare tale disposizione alla materia degli studi di settore, viene introdotta nella L. n.146/98 una disposizione che prevede l'inibizione dell'ulteriore attività di accertamento di tipo presuntivo nei confronti dei contribuenti che aderiscono agli inviti a comparire ai fini degli studi di settore relativi ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2006 e successivi.

Eventuali accertamenti analitico presuntivi potranno essere effettuati solo al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- ☉ l'ammontare delle attività non dichiarate, derivante dalla ricostruzione di tipo presuntivo, deve essere superiore al 40% dell'ammontare dei ricavi/compensi dichiarati;
- ☉ l'ammontare delle attività non dichiarate, derivante dalla ricostruzione presuntiva, deve superare, in valore assoluto, €50.000.

La preclusione opera nei soli casi in cui i dati dichiarati nel modello dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore non risultino inficiati da infedeltà tali da rendere applicabili le più rigorose sanzioni espressamente previste per tali fattispecie ed in relazione agli inviti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento
Cordiali saluti.

Pi.enne data service srl